

TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione distaccata di PATERNO

O.F.O.

671/07
Galvagno Pietro
Comune Paternò

Proc. 229/08

Il Giudice,

esaminati gli atti e sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 13 dicembre 2007,
rileva ed osserva quanto segue.

Con ricorso depositato il 15 novembre 2007, Pietro Galvagno, dipendente presso l'Unità Operativa del Comando di Polizia Municipale del Comune di Paternò, esprimeva che in data 7 maggio 2007 notava nella propria sede di lavoro una mensola sopra la quale era stata collocata una statua della Madonna Addolorata; che, con nota dell'8 maggio 2007, informava il Comandante del Corpo di Polizia Municipale, dolendosi del fatto che la presenza di una statua religiosa in un ufficio pubblico si traduceva in una dichiarazione collettiva circa l'appartenenza alla religione cattolica, che la nota di cui sopra non veniva riscontrata, per cui il ricorrente, con successiva nota del 4 luglio 2007, chiedeva la rimozione, oltre che della statua della Madonna, anche dell'altare innalzato a San Sebastiano e di altri "altarini" collocati nei locali di ricevimento al pubblico della Polizia Municipale; che anche in tal caso non riceveva risposta alcuna dall'amministrazione.

Deduciva il ricorrente che la collocazione di tali immagini sacre doveva considerarsi, oltre che violativa del principio della laicità dello Stato, anche dei diritti soggettivi sanciti dalla Costituzione agli artt.2,3, 19.

Chiedeva che, ai sensi dell'art. 700 c.p.c., venisse ordinata al Comune di Paternò la rimozione dei simboli religiosi di cui sopra.

All'udienza del 13 dicembre 2007, fissata per la comparizione delle parti, si costituiva il Comune di Paternò contestando il ricorso.

Il ricorso va rigettato per quanto di ragione.

In via preliminare, ritiene il giudice che nella specie difetti la giurisdizione del giudice ordinario.

Ed invero, in tal senso si è attestata la giurisprudenza recente (si vedano, Cass. civ., Sez. Unite, 10/07/2006, n.15614; Trib. Napoli, 31/03/2005; Trib. L'Aquila, 29/11/2003; Consiglio di Stato 13 febbraio 2006, n.556), la quale, chiamata a decidere in fattispecie analoghe a quelle per cui si procede, ha ritenuto che la collocazione del

crocifisso o di immagini sacre in locali dell'amministrazione destinati al pubblico o in cui si svolga un pubblico servizio attenga a scelte di carattere organizzatorio della p.a. In tali ipotesi, infatti, si è di fronte a provvedimenti dell'autorità amministrativa di carattere generale, che esorbitano dal rapporto individuale di utenza o (come nel caso che ci occupa) del singolo dipendente con l'amministrazione, per cui resta devoluta al giudice amministrativo anche l'eventuale richiesta di risarcimento.

In altre parole, si esclude che la questione della legittimità della collocazione delle immagini sacre nei locali della pubblica amministrazione possa ricondursi ad un mero rapporto di carattere individuale del singolo utente o ad una questione meramente risarcitoria, con la conseguenza che l'istanza cautelare volta ad ottenere la rimozione dei simboli religiosi in oggetto si traduce nella richiesta di una misura di carattere inibitorio idonea ad interferire nella gestione e nell'organizzazione della pubblica amministrazione, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

Ciò detto in via preliminare, deve rilevarsi, per completezza di motivazione, che comunque il ricorso non merita accoglimento.

Ritiene il giudice che debba escludersi che l'esposizione nei locali del Comune delle immagini sacre di cui in ricorso risulti lesiva dei diritti della persona o contrastante con il principio di laicità.

Ricalcando quanto sostenuto dal Consiglio di Stato nella citata pronuncia 13 febbraio 2006, n.556, fermo restando che in un luogo di culto i simboli religiosi sono significativi ed indicano in modo inequivocabile l'appartenenza ad una determinata religione, in un luogo non religioso la collocazione di tali simboli non può essere intesa con lo stesso significato ed essa risulta giustificata in quanto richiama principi di civiltà.

In tal senso, qualsiasi simbolo religioso (di qualunque religione si tratti, non solo quella cattolica), qualora denoti un valore di civiltà, non risulta contrastare con i principi laici dello stato, giacchè esso, lungi dal tradursi in una "dichiarazione collettiva di appartenenza ad una determinata religione", non fa altro che sottolineare, in uno stato democratico e pluralista, il rispetto delle norme di vivere civile, senza in alcun modo contraddire o mettere in discussione la laicità del contesto o del luogo in cui il simbolo religioso stesso è collocato.



Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso va rigettato.

In considerazione della peculiarità della fattispecie, appare equo compensare tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso;

compensa tra le parti le spese del giudizio.

Paternò, 20 gennaio 2008

Il Giudice
Dott. *M. Cefesi*

TRIB. CT - SEZ. PATERNÒ
Depositata in Cancelleria oggi **22 GEN. 2008**

IL CANCELLIERE
(Dott. Giuseppe Virgillito)

Mr. Giuseppe Virgillito
23-01-2008
[Signature]